



COMUNE DI PIOMBINO DESE

PROVINCIA DI PADOVA



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 27/06/2019

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO, EX ART. 14 DELLA L.R. 6 GIUGNO 2017 N. 14 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 19:00 , previa convocazione con avviso scritto tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

All'appello uninominale risultano:

	Pres.	Ass.
MASON CESARE	X	
BERGAMIN CORETTA	X	
BENOZZI LUIGI	X	
BAGGIO MARIA	X	
BASTAROLO CLAUDIO	X	
VANZETTO SILVANO	X	
VENTURIN FILIPPO	X	
MASON VERONICA	X	
CHECCHIN SILVIA	X	
SACCHETTO ANDREA	X	
BONUTTO ORNELLA	X	
MASON ISMAELE	X	
SCQUIZZATO FRANCESCO	X	
TOTALE	13	0

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, Dr. Luca Scarangella.

Assume la Presidenza Cesare Mason nella sua qualità di SINDACO e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri: .

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO - PRESIDENTE

Il Sindaco dispone l'anticipo dell'argomento posto al punto 6. Il Consiglio Comunale conferma.

Possiamo cominciare.

Procediamo all'appello e dopodichè, se tutti i Consiglieri sono d'accordo, a parte l'approvazione verbali sedute precedenti passiamo al punto numero 6 per mettere in libertà eventualmente anche il tecnico, se siete tutti d'accordo. Bene Signor Segretario proceda con l'appello.

Punto nr. 6 all'ordine del giorno: "Adozione variante al vigente Piano di assetto del territorio, ex art. 14 della l.r. 6 giugno 2017 n. 14 e successive modificazioni".

Presenta l'Assessore Baggio Maria.

Assessore Maria Baggio (Cesare Mason – Noi con Voi): “ La proposta di deliberazione di consiglio comunale ha per oggetto l'adozione della variante al vigente piano di assetto del territorio ex art. 14 della L.R. 6 giugno 2017 nr. 14 e successive modificazioni. Allora si tratta di una variante di adeguamento alla L.R. nr. 14 disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifica la L.R.. 23 aprile 2004 nr. 11 norme per il governo del territorio in materia di paesaggio. La nuova normativa è anche denominata nuova urbanistica veneta ed è finalizzata a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato con l'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050. La legge oltre a prevedere disposizioni mirate al contenimento del consumo del suolo ed avviare processi per la sua rinaturalizzazione, pone particolare attenzione alla riqualificazione edilizia ambientale ed alla rigenerazione urbana. Una legge innovativa che pone al centro l'importanza della qualità della vita per le generazioni attuali e future, la salvaguardia della salute, l'equilibrio ambientale, la tutela degli ecosistemi naturali, la sicurezza e la salvaguardia territoriale, la produzione agricola, l'identità e la socialità, il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Lo sviluppo di tipologie urbane a basso impatto energetico e ambientale. Dalle finalità e dagli obiettivi della legge è chiaro che si intende disegnare un nuovo futuro per il Veneto ponendo attenzione alla qualità della vita delle persone, alla coesione sociale ed economica. La norma definisce il principio e gli obiettivi, ma la concreta attuazione è demandata alla regolamentazione comunale, lo strumento attraverso il quale il comune darà concreta attuazione alla legge viene identificato nel piano regolatore comunale articolato in piano di assetto del territorio e piano degli interventi. Gli adempimenti a carico dei comuni sono numerosi, stasera viene proposto al consiglio comunale un primo adempimento. E' stato incaricato lo studio dell'architetto Giuseppe Capocchin per redigere la variante al piano di assetto del territorio. Purtroppo stasera l'architetto Capocchin si scusa per non essere presente, ma la data del consiglio comunale è stata fissata in tempi stretti e quindi non è possibile la sua presenza. Comunque lo sostituisce l'Ing. Ferrari, che ha seguito e partecipato alla stesura della variante. Prima di passare la parola all'Ing Ferrari che illustrerà la proposta di variante, vorrei porre attenzione in merito alla scelta politica relativa all'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata. Siccome gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono fuori dai vincoli del consumo di suolo, gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale e ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata sono sempre consentiti in deroga ai limiti stabiliti dalla legge, va ben inteso questo non significa affatto che essi siano fuori dalla legge anzi, hanno una grande importanza nel suo sistema. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono il luogo in cui concentrare gli interventi che altrove comporterebbero consumo di suolo ad evitare un consumo diffuso nel territorio comunale. L'individuazione degli ambiti di interventi di urbanizzazione consolidata risultano fondamentali sia per l'attuazione degli obiettivi e delle finalità della legge regionale nr. 14 del 6 giugno 2017, che per la legge regionale nr. 14 del 4 aprile 2019 Veneto 2050, politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004 nr. 11, norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio. L'art. 3 della legge Veneto 2050 definisce l'ambito di applicazione e l'art. 3 individua

gli interventi, praticamente sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 6 che sarebbero gli interventi edilizi di ampliamento e quelli dell'art. 7 interventi di riqualificazione del tessuto edilizio. Praticamente si applicano agli edifici con qualsiasi destinazione d'uso all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata. Questa legge attualmente è esecutiva e applicabile e quindi, in alcune parti operativa. Considerato l'importante ruolo che hanno sia per l'attuazione della legge nr. 14 del 2017 che per la legge n. 14 del 2019 la scelta politica è stata quella di ampliare il più possibile gli ambiti di urbanizzazione consolidata in modo che gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sia di recupero che di riqualificazione edilizia ambientale urbana, di rigenerazione e trasformazione, possono godere nell'immediato degli incentivi e delle premialità offerte dalla legge n. 14 del 2017 e n. 14 del 2019, perlomeno fino a quando le leggi non entreranno a regime gli interventi ammessi, potranno essere eseguiti entro gli ambiti di urbanizzazione consolidata. L'amministrazione ritiene che le due leggi 14 offrano numerose opportunità per i cittadini. Auspichiamo che i nostri cittadini siano interessati all'applicazione della legge e quindi all'attuazione degli interventi edilizi.

Grazie per l'attenzione e passo la parola all'ing. Ferrari”.

Ing. Ferrari: “Buonasera a tutti sono l'ing. Ferrari dello Studio Capocchin e vi presento la variante al piano di assetto del territorio del comune. Una brevissima carrellata di quelli che sono gli argomenti che toccherò, farò una sintesi di quello che è lo stato attuativo della pianificazione territoriale, quindi entrerà nel dettaglio della variante ai sensi della legge 14 del 2017 della procedura degli elaborati che costituiscono la variante e dei temi che sono propri della variante, ossia gli ambiti di urbanizzazione consolidata e il massimo consumo di suolo ed un breve chiusura sugli adempimenti conseguenti a quelli che portati in adozione oggi che voi avrete nel prossimo futuro. Il comune di Piombino Dese ha già effettuato, diciamo così, le operazioni di passaggio dal vecchio piano regolatore generale al nuovo piano regolatore comunale ai sensi della legge 14 del 2004, per cui nel 2012 è stato approvato il piano di assetto del territorio e negli anni successivi sono state fatte 6 varianti al piano degli interventi di cui l'ultima nel 2017. Ricordo brevemente che il piano di assetto del territorio, quello di cui oggi appunto si fanno una variante, è uno strumento strategico non conformativo della proprietà se non per la parte derivante dai vincoli, quelli ovviamente che derivano da leggi o dalla pianificazione di livello superiore. Il piano è dimensionato per dieci anni, ma ha validità a tempo indeterminato. Il piano degli interventi invece è lo strumento operativo che si rapporta ovviamente con il bilancio comunale e con il programma delle opere pubbliche e si attua attraverso interventi diretti ed interventi indiretti, ovvero piani urbanistici attuativi. Ha una validità quinquennale e decorsi i cinque anni le previsioni relative le aree di trasformazione o di espansione nonché i vincoli per le aree esproprio, decadono queste aree. Capito il quadro in cui ci muoviamo andiamo nel dettaglio della variante. Allora la legge 14 del 2017 interviene sia sul piano di assetto del territorio sia sul piano degli interventi. Oggi portate in adozione la sola variante al piano di assetto del territorio. La legge ha come finalità il contenimento del suolo, tanto per dare due numeri, tanto per farvi capire, negli anni che sono andati dal 1983 al 2012, la media del Veneto di consumo di suolo è stata di circa 1500 ettari all'anno. Tradotto in termini diversi vuol dire che ogni due anni è stato consumato un territorio pari a quello del vostro comune intero. Con la crisi che c'è stata tra gli anni 2007 e 2012 circa, questo valore si è ridotto a circa un terzo sui 500 ettari all'anno. Con questa legge l'amministrazione regionale ha voluto imporre un consumo massimo annuo da qui fino al 2050 di circa 400 ettari all'anno massimi. Quindi lo scopo appunto della legge è quello di puntare a rigenerare il territorio e a migliorare la qualità insediativa dell'esistente sostanzialmente, perché l'amministrazione regionale ha ritenuto che il suolo sia risorsa importante per il futuro essendo limitata e non rinnovabile. L'oggetto della variante sono due in realtà, gli ambiti appunto di urbanizzazione consolidata e la massima quantità di suolo. Tutti gli altri elementi del PAT vigente non vengono assolutamente toccati, è una variante di adeguamento che sostanzialmente aggiunge questi due pezzettini, quindi anche dopo il tema delle osservazioni per capirci, dovrà riguardare solamente questi due temi del PAT, non potranno essere oggetto di osservazioni accoglibili tutti gli altri aspetti del PAT vigente. Essendo

limitata come contenuti la Regione ha deciso che ha una procedura anche semplificata per l'adozione e l'approvazione. Oggi verrà adottata, ci saranno 30 giorni per il deposito, altri 30 giorni per le osservazioni e quindi nei successivi trenta la variante verrà approvata e dopo diventerà efficace 15 giorni dopo la pubblicazione sul sito del comune. Gli elaborati che costituiscono la variante sono sostanzialmente quattro. Una relazione esplicativa, una tavola con.. degli ambiti di urbanizzazione consolidata, un apparato normativo in cui viene definito la quantità massima di consumo di suolo ammissibile fino al 2050 e il quadro conoscitivo che sostanzialmente racchiude gli elaborati precedenti.

Entriamo quindi nel dettaglio di questi due nuovi temi che vengono introdotti dalla legge 14. Allora il primo è gli ambiti di urbanizzazione consolidata, qua si vede un po' male, se prendo la tavola vedete un po' meglio, comunque posso zummare su eventuali zone. Allora la legge dice sostanzialmente che deve essere perimetrato..... questi ambiti di urbanizzazione consolidata. La delibera 668 del 2018 ha dato degli indirizzi un po' più precisi per definire questo perimetro, sostanzialmente ha detto anche per uniformare il modo di perimetrare in tutto il territorio nazionale, fate riferimento alle zone che trovate nei piani dei comuni che appunto hanno già adottato e approvato il PAT e PI, oppure i PRG per i comuni che sono rimasti un po' indietro con la programmazione urbanistica per cui hanno ancora il PRG. quindi nel vostro caso sostanzialmente dentro gli ambiti di urbanizzazione consolidata approvate le zone A in centro storico, le zone B di completamento residenziale, le zone C1 di completamento residenziale un po' più esterne diciamo così, le residenziali in ambito agricolo le zone NR, le zone di espansione residenziali e convenzionate le 2A, le zone residenziali di espansione residenziale non convenzionate le C2 semplici, le zone DA, ossia le produttive agro-industriali, le zone D5 industriali artigianali e commerciale di completamento, le zone BCF industriali, artigiane e commerciali di completamento senza potenzialità edificatoria, le zone BE industriali artigianali e commerciali di espansione e le zone F quelle a servizi attuate.

Quanto diceva prima l'assessore sul fatto che sono state ampliate al massimo le zone di urbanizzazione consolidata, fa riferimento soprattutto alle zone di espansione sia residenziale che produttiva che la legge, diciamo così, nelle disposizioni transitorie, ammette di includere dentro gli ambiti di urbanizzazione consolidata in quanto, appunto essendo disposizioni transitorie, essendo il piano degli interventi limitato a 5 anni, essendo già state cartografate e perimetrare, questi ambiti che saranno soggetti a PUA, si possono includere perlomeno per il tempo di validità il quale è adesso il vostro piano degli interventi, per cui fintanto che quello che avete approvata la variante 2017 vale, per cui fino al 2022 queste aree possono essere comprese dopodiché se non vengono riconfermati il piano degli interventi successivo decadranno e quindi andranno ad essere computate dal consolidato e l'importanza di essere dentro il consolidato potrebbe dire, perché alla fine quello è il tema e dentro il consolidato continuano ad applicarsi tutte le norme del Piano degli interventi, quindi si può fare tutto quanto è già previsto dal piano degli interventi attuale. Poi sostanzialmente lo vediamo dopo come secondo aspetto c'è questo limite, per cui si dovranno fare dei bandi pubblici e solamente chi offre sostanzialmente una proposta che possa avere dei vantaggi per la pubblica amministrazione e la comunità potrà via via essere approvato, quindi andare a computarsi da questo dato il limite massimo di consumo di suolo. Comunque ci sono delle deroghe e questo la legge lo ammette per gli interventi di sportelli unici, SUAP, generalmente detti e per gli interventi in zona agricola degli imprenditori agricoli ovviamente e i lavori e le opere pubbliche per quelli hanno una parte a sè. Fintanto che non verrà approvata questa variante non si potranno fare nuove previsioni di consumi di suolo nel piano degli interventi. Il secondo tema che viene introdotto con questa variante è la massima quantità di suolo consumabile. La Regione ha chiesto in questo caso la collaborazione dei comuni per arrivare al dato finale, ai sensi dell'art. 4 ha raccolto i dati di pianificazione contenuti nei PAT e sia delle previsioni dell'ex PRG che venivano confermati sia le nuove previsioni sia residenziali sia produttive ha tenuto conto delle eventuali varianti verdi che i comuni avevano già portato avanti e in base ai criteri che sono contenuti nell'art. 4 comma 2 della legge ha emanato un dgr la 668 del 2018 in cui ha spiegato come è arrivata usando i dati che ho descritto prima a suddividere il consumo di suolo che ho citato in premessa di circa 400 ettari

l'anno, da qui al 2050 tra tutti i vari comuni del Veneto. Ha individuato delle zone omogenee, chiamati ambiti sovracomunali omogenei e su cui è applicato dei parametri appunto per differenziare un territorio di montagna e di collina piuttosto che di pianura, comune a rischio sismico basso medio elevato piuttosto che andar definire comuni che avendo già fatto interventi aree verdi ha ritenuto che quindi avessero meno interesse a espandersi e quindi ha individuato un valore da attribuire appunto a ciascun comune che nel vostro caso son 26 ettari e 72; nella stessa delibera però, ha detto anche un'altra cosa e precisamente questo: per i comuni già del PAT che per inciso sono quasi l'80% dei comuni del veneto quelli che hanno già finito l'iter ce ne sono altri 15% circa che ha già avviato tutto l'iter, ma non lo ha ancora finito per i comuni la assegnata, quindi nel vostro caso quei 26 ettari e 72 non potrà superare il residuo effettivo di superficie agricola utilizzata trasformabile, calcolata in sede di approvazione del PAT ovvero quella residua a seguito dell'approvazione del PI o sue varianti, per cui in realtà per il vostro comune quel dato dei 26 ettari e 72 dimenticatevelo nel senso che, come ho letto si deve partire dal SAU prevista dal patto vigente che sono 24 ettari e 67, dovete sottrarre quella che avete consumato perché già investita nelle varianti che avete fatto al PI che sono 8 ettari e 66 vi risulta per differenza una SAU trasformabile residua di 16 ettari e 01. Questo è quanto potrete consumare da qui al 2050. Tanto, poco, da far prima, subito, più avanti questo è il dato. E' questi sono i due temi della variante, come potrete muovervi nel futuro sicuramente un consiglio, questo dovranno deciderlo gli uffici, è tenere sicuramente un registro di tutti i prossimi interventi che andranno a consumare usi e suolo a cui amplierete gli ambiti di urbanizzazione consolidata, gli interventi che verranno fatti fuori degli ambiti di urbanizzazione consolidata, consumeranno suolo e avranno suolo computato uno per uno. Il computo potrà essere anche a compensazione, se per qualche motivo c'è un intervento di rinaturalizzazione dentro gli ambiti di urbanizzazione consolidata, quel valore di 16 ettari e 01 potrà anche aumentare, quindi non è per forza una riduzione perché si consuma solo suolo, si auspica, e questo il legislatore l'ha esplicitato nella legge 14/2019 l'altra diciamo 14, appunto per cercare di recuperare suolo agricolo o comunque naturale dal consolidato, perché ci sono aree dismesse, ci sono aree che appunto potrebbero essere rivalutate nel tempo. Ultima sottolineatura, non è finita, cioè questa adesso è solo la variante ai sensi dell'art. 13 della legge 14, la regione nell'art. 4 ha detto che farà altri atti di indirizzo e che dovranno essere poi recepiti da ulteriori varianti, si suppone anche se appunto finché non c'è l'atto di indirizzo non sappiamo esattamente come e soprattutto sono quattro questi indirizzi, uno sono i criteri di individuazione degli obiettivi di recupero degli ambiti urbani di rigenerazione, il secondo atto di indirizzo dovrà riguardare le regole misure applicative organizzative per determinazione registrazione circolazione dei crediti edilizi tra cui quelli di rinaturalizzazione che sono stati introdotti con l'art. 4 della legge 14/2019, dovrà spiegare meglio le procedure di verifica di monitoraggio di questo consumo del suolo e infine dovrà definire i criteri di individuazione interventi pubblici, ossia quelli che sono soggetti agli accordi di programma di interesse regionale ai sensi dell'art. 32 della l.r. 35 del 2001. Vi ringrazio dell'attenzione".

Assessore Baggio Maria: “Però anche il verificarsi delle condizioni di cittadini rinuncino all'edificabilità, perché talune persone non sono più interessate, quindi noi queste le inseriremo dentro e verranno tolte, sicché verrà recuperato”.

Ing. Ferrari: “Non in questa fase, cioè verranno tolte con la successiva variante al piano degli interventi, ecco questo è una sottolineatura, se uno adesso presenta un'osservazione, dice voglio essere sottratto dagli ambiti di urbanizzazione consolidata non è accoglibile, non perché l'oggetto sia sbagliato, perché lo strumento urbanistico su cui si interviene che non è quello deputato su questo intervento e appunto come ho detto all'inizio il PAT non è conformativo delle proprietà è il PI che zonizza il territorio e quindi è in quello strumento che possono essere fatte modifiche di zona e quindi anche riduzione di volumetria, piuttosto che di edificabilità”.

Il Sindaco: “Io dichiaro, ringraziando l'ing. Ferrari, aperte le osservazioni”.

Consigliere Sacchetto Andrea (Lega Nord – Liga Veneta – Salvini): “Sospendiamo un attimo, finiamo. Allora buonasera a tutti, io le chiedo Ingegnere se può aprire un attimo la planimetria degli ambiti consolidati, perché avevo qualche domanda relativa ad alcuni ambiti consolidati che visto che dove si dovrà concentrare l’edificazione non ho ben capito, visto che partendo dal centro, visto che ce l’abbiamo qui abbiamo inserito dentro il parco della villa, abbiamo inserito dentro il Don Bosco, possiamo costruire nel parco della villa del Don Bosco, nell’ambito consolidato?”.

Inf. Ferrari: “Allora come ho detto, il consolidato comprende le zone derivate dal piano degli interventi, quello che si può fare dentro il consolidato è disciplinato dal piano degli interventi, non abbiamo modificato il piano degli interventi, quindi la norma che definisce cosa fare dentro il parco della villa è rimasta la stessa”.

Consigliere Sacchetto Andrea: “Certo ok e un’altra cosa che non riesco a capire, perché ci sono dei punti se lei riduce, ci sono dei punti sparsi che sono stati compresi e altri punti sparsi che magari anche più consolidati tipo quel che possiamo vedere in via Albare, alla fine di via Albare sulla chiusura della strada e dopo se abbassiamo ancora di più c’è un’altra cosa che non riesco a capire che è quella zonizzazione in quell’area lì che è un’area di cava, che di consolidato mi sembra abbia niente, non ha neanche una costruzione”.

Ing. Ferrari: “Questa è una zona di CS, quella che nel vostro piano degli interventi è una industriale artigianale commerciale di completamento senza potenzialità edificatoria, per cui chiaramente non ci sono edifici, perché appunto il piano degli interventi non dà potenzialità edificatorie e c’è un’attività legata alla cava che però il piano degli interventi la individuerà esattamente sotto e questa è la zona di CS, per cui ripeto in questo momento è praticamente una fotografia delle vostre zone del piano degli interventi, quindi questa è una zona D e la legge ti dice fate riferimento alla zonizzazione del DM 1444 del ’68, quella è una zona la prendi dentro, questo è quello che abbiamo fatto”.

Consigliere Sacchetto Andrea: “Si però altre zone non le avete prese, perché ci sono altre zone zonizzate se andiamo a vedere il nostro piano regolatore sulla parte soprattutto bassa di via Albare, ci sono delle altre zone Albare è giù. Abbiamo tutta quell’area lì, quella sulla destra vicina all’attacco della strada ok, alla destra vicino al confine comunale, se andiamo lì c’è quell’area dove ci sono tutti quegli edifici là, dove praticamente vicino alla strada, vedete, non là, un po’ più verso sinistra”.

Ing. Ferrari: “Quella è una zona E del piano degli interventi, è una zona agricola, ripeto non è una zona A, nè una zona B, nè una zona C, nè una zona D, è una zona F attuata. Il piano degli interventi cioè scusi il PAT, questa variante al PAT non può ricomprendere quell’area, ci sono anche altri edifici sparsi ovviamente, però ripeto nel PI son tutte zone E agricole quindi questa variante al PAT non può ricomprenderli dentro l’urbanizzazione consolidata”.

Il consigliere Sacchetto Andrea ringrazia.

Il Sindaco legge il deliberato:

1. Di adottare ex art. 14 della L.R. 6 giugno 2017 n. 14 e successive modificazioni, la variante al vigente **Piano di Assetto del Territorio**, secondo gli elaborati predisposti dall’arch. Giuseppe Cappochin di Selvazzano Dentro che constano di:
 - Tav. A4.1 perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata Scala 1:10.000;
 - Relazione;
 - Norme Tecniche;
 - Quadro conoscitivo – banche dati alfanumeriche e vettoriali.

2. Di demandare al Responsabile Area Tecnica ogni altro atto o provvedimento previsto dalle LL.RR. nn. 11/2011 e 14/2017.

Se ci sono dichiarazioni di voto. Consigliere Sacchetto prego.

Consigliere Sacchetto Andrea: “Grazie. Allora, premesso che la legge 14 del 6 giugno è una buona legge per la tutela del territorio, con rammarico segnaliamo che ancora una volta questa amministrazione non ha ritenuto di coinvolgere le minoranze in scelte strategiche per il futuro, visto che ce l’avete presentato solamente adesso. A ciò si aggiunge che la documentazione allegata alla delibera, che c’è stata consegnata il 20 di giugno ed a seguito di una nostra forte dimostranza con anche le altre minoranze, per questo riteniamo e rimaniamo ancora molto perplessi e dubbiosi sulle perimetrazioni perché non abbiamo avuto il tempo fisico materiale di analizzarle e riteniamo di esprimere voto contrario, auspicando che le nostre difensioni inducano i consiglieri a valutare una sospensione della decisione al fine di condividere in seno al consiglio e nella massima trasparenza scelte più opportune. Grazie”.

Al termine degli interventi il Sindaco mette in votazione la presente proposta di deliberazione che viene approvata con n. 11 voti favorevoli e n. 2 contrari (Sacchetto A., Bonutto O.), espressi nei modi e forme di Legge da n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

Viene altresì resa immediatamente eseguibile con votazione resa a parte e riportante lo stesso esito.

Il Sindaco propone di sospendere la seduta per 5 minuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la legge regionale 6 giugno 2017 n° 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n° 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
- tale legge promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica finalizzato a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050;
- con deliberazione n° 668 del 15 maggio 2018 la Giunta Regionale ha individuato la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione tra i Comuni, ai sensi dell’art. 4 comma 2, lettera a) della legge regionale n° 14/2017;
- il Comune, in sede di adeguamento al suddetto provvedimento dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 13, comma 9 della L.R. n° 14/2017, alla conferma o rettifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata e delle linee preferenziali di sviluppo inizialmente individuati e alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella “Scheda informativa” così come indicato nell’allegato B “analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo”;
- ai sensi dell’art. 14 della L.R. 14/2017, comma 1, lettera b), i Comuni dotati di P.A.T., in deroga a quanto previsto dall’art. 14 della L.R. 11/2004 e dall’art. 3 della L.R. 30/2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4, 5;
- con deliberazione della Giunta Regionale n° 1366 del 18 settembre 2018 “Precisazioni ed integrazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) alla deliberazione della Giunta Regionale n° 668 del 15 maggio 2018” viene chiarito che nei casi di mero recepimento delle disposizioni della normativa regionale, tenuto conto della ineludibilità dell’adeguamento, la variante, ragionevolmente, non potrà che essere inquadrata nell’ambito dei casi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a V.A.S.;

CONSIDERATO che si rende necessario adeguare il Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) per le finalità di cui all’art. 13, comma 10 della L.R. 14/2017;

VISTA la documentazione grafica, opportunamente predisposta dall’arch. Giuseppe Cappochin allo scopo incaricato con determinazione n. 451 del 28.12.2018, la quale consta dei seguenti elaborati:

- Tav. A4.1 perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata Scala 1:10.000;
- Relazione;
- Norme Tecniche;
- Quadro conoscitivo – banche dati alfanumeriche e vettoriali.

ACQUISITO il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATA la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 contrari (Sacchetto A., Bonutto O.), espressi nei modi e forme di Legge da n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di adottare ex art. 14 della L.R. 6 giugno 2017 n. 14 e successive modificazioni, la variante al vigente **Piano di Assetto del Territorio**, secondo gli elaborati predisposti dall'arch. Giuseppe Cappochin di Selvazzano Dentro che constano di:
 - Tav. A4.1 perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata Scala 1:10.000;
 - Relazione;
 - Norme Tecniche;
 - Quadro conoscitivo – banche dati alfanumeriche e vettoriali.
2. Di demandare al Responsabile Area Tecnica ogni altro atto o provvedimento previsto dalle LL.RR. nn. 11/2011 e 14/2017.
3. *Di dichiarare la presente deliberazione, con n. 11 voti favorevoli e n. 2 contrari (Sacchetto A., Bonutto O.), espressi nei modi e forme di Legge da n. 13 Consiglieri presenti e votanti, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 quarto comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Luca Scarangella

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO
Cesare Mason

Documento sottoscritto con firma digitale